ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

Padova, 15 ottobre 2015

Gentile Clienti
CCNL Agenzie di Assicurazioni
CCNL ANAPA - UNAPASS

Oggetto: Rimborsi assenze per malattia ENBASS.

Facendo seguito alla mail informativa riguardante l'attivazione dell'ENBASS – Ente Nazionale Bilaterale del settore Agenzie di Assicurazione – riportiamo di seguito il regolamento dell'ente per i datori di lavoro relativo alla richiesta di rimborso del trattamento erogato in caso di assenza per malattia del lavoratore.

ALLEGATO A – SEZIONE RIMBORSI ASSENZE

Art. 1 - SCOPO

In assenza di copertura assicurativa da parte degli ISTITUTI PUBBLICI DI ASSISTENZA, l'Ente, ispirandosi a criteri di solidarietà e di mutualità tra i datori di lavoro, ha lo scopo di versare una indennità economica in relazione a quanto corrisposto dagli agenti di assicurazione iscritti all'Ente ai propri dipendenti in caso di loro assenza per malattia.

Art. 2 – ISCRITTI / BENEFICIARI

Sono iscritti alla sezione tutti i datori di lavoro agenti di assicurazione, con riferimento ai propri dipendenti ai quali vengono applicati il CCNL vigente, e i successivi rinnovi contrattuali, sottoscritti tra le parti datoriali da un lato, e le OO.SS. dall'altro, i quali non fruiscano già dell'indennità economica di malattia a carico dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge. Beneficiari delle prestazioni sono i medesimi datori di lavoro iscritti e i loro aventi causa.

Art. 3 - DEFINIZIONE DI MALATTIA

I datori di lavoro iscritti, in caso di malattia dei propri dipendenti, hanno diritto al versamento di una indennità economica, relativa a quanto già corrisposto ai propri dipendenti a norma dell'art. 48 CCNL comma 1: a tale scopo, s'intende per malattia ogni alterazione rilevabile in maniera obiettiva dello stato di salute che comporti l'incapacità alla prestazione lavorativa. Non rientrano nel concetto di malattia:

- a) Le assenze per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
- b) I periodi di assenza dal lavoro per parto, aborto volontario non terapeutico, gravidanza e puerperio.

Art. 4 – PRESTAZIONI

Premesso che resta inalterato l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione in tutte le giornate di malattia che impediscano al dipendente la prestazione lavorativa, come previsto dal CCNL, <u>l'ENBASS provvederà al versamento al datore di lavoro di una indennità. Tale indennità, la cui corresponsione decorre a partire dal quarto giorno di calendario di malattia compreso in poi, viene fissata di importo pari alla cifra versata ai dipendenti assenti e riportata nei rispettivi cedolini stipendiali, senza considerare elementi di contribuzione differita. La misura di rimborso di cui al comma precedente potrà essere rivista dopo ogni biennio di attività dell'Ente, nell'ottica di assicurare l'equilibrio finanziario dello stesso. L'indennità di malattia viene versata ai datori di lavoro dall'Enbass per i periodi previsti all'art. 48 - comma 1 - CCNL per ogni evento morboso. Il rimborso dell'indennità non potrà comunque superare i limiti previsti dall'articolo 48 – comma 1 - del CCNL vigente.</u>

Art. 5 - DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

Di norma, <u>le richieste saranno gestite dal settimo mese d'iscrizione all'Ente.</u> I datori di lavoro / agenti di assicurazione avranno quindi diritto al versamento a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo per un periodo di almeno sei mesi antecedenti l'evento morboso. Nella prima fase di funzionamento del Fondo malattia i datori di lavoro agenti di assicurazione hanno diritto al versamento, purché risultino in regola con i pagamenti dei contributi previsti dal CCNL all'art. 3 nei sei mesi precedenti l'inizio della malattia oggetto della richiesta di rimborso.

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

Art. 6 - COMUNICAZIONI ALL'ENTE

Le modalità pratiche, a carico dei datori, per le comunicazioni all'Ente vengono deliberate dall'Esecutivo unitamente alla relativa modulistica (VEDI ALLEGATO) da impiegare e avverranno sempre con raccomandata A.R. e/o con idonea procedura informatica/telematica. Il contenuto di tali deliberazioni viene comunicato direttamente ai datori di lavoro dall'Ente. I dati del dipendente iscritto e le relative variazioni (es. cessazione del rapporto) devono essere in ogni caso tempestivamente comunicati dal datore di lavoro mediante l'invio dell'apposito stampato debitamente compilato in ogni sua parte ovvero tramite accesso diretto del datore di lavoro al database dell'Ente.

Art. 7 - RICHIESTA DI INDENNITA'

La richiesta viene inviata dal datore di lavoro all'Ente al termine della malattia del dipendente e comunque entro due mesi dalla cessazione di tale evento. Per la richiesta si deve utilizzare l'apposito stampato, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto e/o compilare l'apposito formulario sul sistema informatico, allegando allo stesso la seguente documentazione:

- 1. <u>Copia del cedolino paga firmato per ricevuta dal dipendente dal quale risulti l'avvenuto pagamento al</u> dipendente stesso dell'indennità per cui si chiede la diaria;
- 2. <u>Certificazione medica di inizio e/o prosecuzione malattia;</u>
- 3. Eventuale certificazione di ricovero;

L'Ente ha il diritto di richiedere ai datori di lavoro copia dei DM10 dei dipendenti. ENBASS potrà dar corso a procedure telematiche/informatiche d'inoltro della documentazione, nel rispetto delle normative di legge vigenti.

Art. 8 - CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE

Di norma <u>l'Ente procede ai versamenti dovuti entro il mese successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta</u>, completa della documentazione come sopra indicata, ovvero entro il mese successivo a quello in cui la documentazione stessa è stata completata. Restano previsti eventuali casi di oggettivo impedimento da parte dell'Ente.

Art. 9 - DECADENZA DAL DIRITTO

Il diritto si prescrive nei termini di legge.

Art. 10 - CONTROLLI SULL'ASSENZA PER MALATTIA

I controlli sulle malattie e sulle assenze vanno effettuati con le modalità previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 11 - DECADENZA DELLE PRESTAZIONI

Il datore di lavoro, qualora il dipendente non giustifichi la malattia nei termini e con le modalità previste, o che non sia ritenuto ammalato al controllo da parte dei medici di enti o di istituti pubblici a ciò incaricati, decade dal diritto all'indennità rimborso. Analogamente, decade dal diritto alla prestazione il datore di lavoro del dipendente che non fornisca la documentazione. Sono in ogni caso fatti salvi i provvedimenti disciplinari previsti dalla contrattazione collettiva e le prerogative dell'Autorità giudiziaria penale.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Esperito ogni possibile tentativo di composizione bonaria, le parti si obbligano a rivolgersi, in caso di controversie inerenti l'interpretazione e/o esecuzione della presente sezione, alla mediazione dell'Ufficio di Presidenza dell'ENBASS.

Per ulteriori informazioni Vi consigliamo di consultare il sito http://www.enbass.it/ o di contattare direttamente l'ente (tel. +39 3442868493, mail info@enbass.it).

Cordiali Saluti

Il Cdl Alessio Bertagnin